



Contratto Piccoli lavori di adattamento edilizio locali segreteria sede Liceo Scientifico.

codice CIG: ZF824A69B4

PREMESSO CHE

- l'Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado "Giuseppe Ferro" di Alcamo con sede principale nella via Kennedy n° 48 (Liceo Scientifico) ha necessità di effettuare piccoli lavori di adattamento edilizio ai fini di una maggiore razionalizzazione e funzionalità degli spazi destinati alla segreteria amministrativa e di una migliore distribuzione degli stessi e al fine della creazione di apposito locale-ufficio per la vicepresidenza;
- per i lavori di cui sopra, questa Istituzione scolastica ha ottenuto autorizzazione dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, Ente proprietario dell'immobile;
- il Programma annuale e. f. 2018 prevede la necessaria disponibilità finanziaria;
- è stata espletata regolare procedura di selezione, come da determina di avvio della procedura prot. N° 6118 del 31/07/2018 e successivi inviti a presentare migliore offerta;
- giusto verbale n.1 del 10/08/2018 di comparazione delle offerte, è stato individuato quale destinatario del presente contratto, con determina prot. n° 6231/U VI.8 del 13/08/2018 la Ditta Lo Nano Francesco, Via Sarcona n° 28 - 91014 Castellammare del Golfo

Si conviene e si stipula tra

L'Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo Grado "Giuseppe Ferro" via Kennedy n° 48 di Alcamo rappresentato legalmente da Giuseppe Allegro, dirigente scolastico pro-tempore, nato in Alcamo il 26/01/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale LL GGPP 61A26 A176G (d'ora in avanti: l'Istituto)

e

Lo Nano Francesco, nato a Castellammare del Golfo il 13/08/1958 e residente a Castellammare del Golfo CF: LNN FNC 58M13 C130N Via Sarcona n° 28 - 91014 Castellammare del Golfo n (d'ora in avanti: la ditta)

Pag. 1 di 4

quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del contratto è la realizzazione di piccoli interventi e adattamenti edilizi presso i locali di segreteria siti al piano terra dell'edificio del Liceo Scientifico come meglio specificato nell'allegata scheda/capitolato tecnica.

Art. 2 - Durata

Il presente contratto vincola la ditta dalla data della sua sottoscrizione. I lavori dovranno essere effettuati dalla ditta, come concordato per le vie brevi, l'ultima settimana di agosto 2018 e concludersi possibilmente entro e non oltre sette giorni dall'inizio, al fine di causare il minimo disagio possibile agli uffici di segreteria.

Art. 3 - Importo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto alla ditta viene determinato, come da offerta presentata, in € **3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) IVA esclusa.**

Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 4 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG. ZF824A69B4);
- comunicare all'Istituto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 5 - Obblighi dell'esecutore del contratto

Contestualmente alla firma del contratto, la ditta dovrà consegnare all'Istituto la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata, ai sensi dell'Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50".

La ditta si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 3.

Sono a carico della ditta, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

La ditta si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

La ditta, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

La ditta si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

La ditta si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell’Istituto, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

Art. 6 - Inadempienze, ritardi e penalità

L’Istituto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dalla ditta. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui la ditta dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui la ditta non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l’Istituto avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all’Istituto, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la ditta dovrà corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l’Istituto, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che la ditta inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 8 - Risoluzione del contratto. Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, la ditta ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Istituto ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 9 – Cessione del contratto. Divieto di subappalto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto. E' fatto divieto di ricorrere a subappalto dei lavori in oggetto.

Art. 10 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno differiti al foro legale.

Art. 11 – Disposizioni finali

Saranno a carico della ditta le spese di carta da bollo del presente contratto, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro

Lo Nano Francesco

In allegato:

- Capitolato d'oneri e planimetrie locali;
- Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Consenso trattamento dati personali